



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 25.2.2004
COM(2004) 141 definitivo

2001/0226 (COD)

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO**

in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE

relativa alla

**Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2236/95 del
Consiglio che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario
della Comunità nel settore delle reti transeuropee**

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO**

in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE

relativa alla

Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee

1- ANTEFATTI

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio: (documento COM(2001)545 def. – 2001/0226 (COD)):	03.12.2001
Data di trasmissione della proposta modificata (I): (documento COM(2002) 134 def. – 2001/0226 (COD)):	12.03.2002
Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:	20.03.2002
Il Comitato delle regioni <u>ha deciso di non esprimere alcun parere sulla proposta.</u>	25.03.2002
Data del parere del Parlamento europeo, in prima lettura:	02.07.2002
Data di trasmissione della proposta modificata: (documento COM(2003)38 def. – 2001/0226 (COD)):	24.01.2003
Data di trasmissione della proposta modificata (II): (documento COM(2003)561 def. – 2001/0226 (COD)):	02.10.2003
Data di adozione dell'accordo politico: (all'unanimità)	25.11.2003
Data di adozione della posizione comune:	24.02.2004

2- OBIETTIVI DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La proposta è intesa ad aumentare il tasso di intervento finanziario per i progetti prioritari delle reti transeuropee nel settore dell'energia (TEN-E) e nel settore dei trasporti (TEN-T) che rientrano nella categoria dei progetti transfrontalieri o dei progetti che attraversano barriere naturali. Si propone di portare il tasso massimo dell'aiuto dal 10 al 20% in modo da avere un effetto di leva sui progetti in questione, accelerandone la realizzazione e agevolando la creazione di PPP (partnership tra soggetti pubblici e privati). La proposta si basa sulle conclusioni e sulle raccomandazioni contenute nella relazione del gruppo ad alto livello

presieduto da Karel Van Miert che ha lavorato sugli orientamenti TEN-T, da cui deriva la proposta di modifica della decisione n. 1692/96/CE¹ sugli orientamenti TEN-T, presentata in parallelo. Il gruppo ha richiamato l'attenzione della Commissione sul rischio che i progetti transfrontalieri non siano realizzati in tempo se la Commissione non fornisce un incentivo sufficiente per mobilitare e coordinare i capitali pubblici e privati. I collegamenti transfrontalieri sono essenziali per gli scambi tra Stati membri e per la connettività lungo i grandi assi transeuropei. L'effetto "frontiera" si traduce spesso in un traffico locale più scarso che tende a ridurre la redditività finanziaria dei progetti transfrontalieri rispetto a quelli che si trovano al centro delle reti nazionali. Il gap da colmare con i finanziamenti pubblici è quindi più consistente. Paradossalmente, questa tendenza a trascurare i progetti transfrontalieri incide sulla redditività degli investimenti effettuati dagli Stati membri sulle stesse tratte nazionali, privandoli di conseguenza della possibilità di beneficiare di economie di scala.

La proposta mira in particolare alla realizzazione di progetti prioritari che presentino un forte valore aggiunto transeuropeo e al tempo stesso un basso livello di redditività finanziaria.

3- OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE

3.1 Osservazioni di carattere generale

Per comprendere meglio il contenuto della posizione comune è necessario ricordare il “ciclo di vita” piuttosto complesso della proposta, che include di fatto quattro proposte successive, tutte con il medesimo obiettivo, ma abbastanza diverse per quanto riguarda il contenuto.

- Prima proposta della Commissione (COM (2001) 545) – adottata nell'ottobre 2001
- Prima proposta modificata della Commissione (COM (2002) 134) – adottata nel marzo 2002. La modifica era intesa ad includere nel campo di applicazione della proposta le reti dell'energia.
- Proposta della Commissione modificata dopo la prima lettura del Parlamento europeo (COM (2003) 38 – adottata nel gennaio 2003
- Seconda proposta della Commissione modificata, presentata per sbloccare la situazione al Consiglio (COM (2003) 561). Il campo di applicazione della proposta resta lo stesso ma la Commissione rinuncia ad alcuni emendamenti accolti dopo la prima lettura del Parlamento europeo al fine di pervenire più facilmente ad un accordo politico in seno al Consiglio.

La posizione comune del Consiglio si basa quindi in parte sul contenuto della seconda proposta modificata della Commissione (COM (2003) 561) e in parte sulle precedenti proposte della Commissione, mentre la prima lettura del Parlamento europeo si basava sulla prima proposta della Commissione (COM (2001) 545). Non è sempre facile individuare nel testo della posizione comune del Consiglio gli emendamenti accolti dalla Commissione dopo la prima lettura del Parlamento europeo perché alcuni di essi non sono stati mantenuti nell'ultima proposta della Commissione (COM (2003) 561), oppure ne è stata sensibilmente modificata la formulazione.

Va inoltre ricordato che il Consiglio non si è pronunciato sugli emendamenti del Parlamento europeo.

¹ COM (2003) 564

3.2 Esito degli emendamenti

3.2.1 *Emendamenti accolti o respinti nella proposta modificata e nella posizione comune*

Gli emendamenti 1, 4, 8, 9, 11, 13 sono stati accolti parzialmente o in linea di principio e sono stati riformulati o integrati da aggiunte.

Gli emendamenti 1, 7, 10 sono stati respinti.

I seguenti emendamenti, relativi ai considerando, non sono stati ripresi dall'ultima proposta della Commissione (COM (2003) 561):

- la seconda parte dell'emendamento 4 relativo alla "mobilità sostenibile" non è stata inserita nella proposta della Commissione (COM (2003) 561).

- l'emendamento 5 che faceva allusione ai ritardi dei progetti nelle Alpi e nei Pirenei e l'emendamento 6, che faceva specifico riferimento al programma GALILEO, non sono stati inseriti nella proposta della Commissione (COM (2003) 561).

3.2.1.1 Emendamento 1 (sesto considerando)

Il riferimento alla priorità da dare al finanziamento di TEN-Energia è accolto in linea di principio, ma con una diversa formulazione.

3.2.1.2 Emendamento 4 (quinto considerando)

Si mantiene il riferimento alle partnership tra soggetti pubblici e privati, ma cambiando la formulazione.

3.2.1.3 Emendamenti 8 e 13 (articolo 5, paragrafo 3, lettera c)

Il campo di applicazione della posizione comune resta sostanzialmente identico a quello adottato dal Parlamento europeo e proposto dalla Commissione nella sua proposta modificata. I progetti per i quali è previsto un tasso di aiuto più elevato sono i seguenti:

- progetti prioritari della rete dell'energia;
- all'interno di progetti prioritari, le tratte transfrontaliere o che attraversano barriere naturali;
- progetti che privilegiano la sicurezza e modi di trasporto più rispettosi dell'ambiente.

Nella posizione comune è inoltre mantenuto il riferimento alla decisione 1692/96, richiesto dal Parlamento europeo. Il campo di applicazione è stato tuttavia esteso rispetto al testo adottato dal Parlamento europeo, in quanto ora sono contemplati tutti i modi di trasporto (e non solo le ferrovie), ma senza troppo discostarsi dall'ultima proposta della Commissione (COM (2003) 561).

Il tasso di cofinanziamento per i progetti transfrontalieri o che prevedono l'attraversamento di barriere naturali e per i progetti prioritari nel settore energetico è del 20%, corrispondente al tasso proposto dalla Commissione nella sua proposta modificata dopo la prima lettura del Parlamento europeo.

3.2.1.4 Emendamento 9 (articolo 13, paragrafo 4 - nuovo)

È mantenuta l'esigenza avanzata dal Parlamento (emendamento 9) di introdurre norme più rigorose per il finanziamento dei progetti al fine di rispettare i principi di una gestione sana ed efficace, con una formulazione leggermente diversa, che si ispira a quella della proposta della Commissione (COM (2003) 561).

3.2.1.5. Emendamento 10 (articolo 17, paragrafo 3) (comitato)

La posizione comune non riprende la proposta della Commissione – condivisa dal Parlamento europeo – che prevede l'applicazione di una procedura consultiva per il comitato. Essa mantiene la procedura di regolamentazione attualmente applicata, ma accetta la presenza di un rappresentante della BEI (come osservatore) in seno al comitato (articolo 17, paragrafo 2).

3.2.1.6 Emendamento 11 (articolo 18, paragrafo 2)

Benché la posizione comune non riprenda l'emendamento 11 sull'aumento degli stanziamenti finanziari per il periodo 2001-2006, essa mantiene il secondo comma concernente una valutazione più rigorosa dell'impiego dei fondi (articolo 18, paragrafo 2 - nuovo)

3.2.2 *Emendamenti che figurano nella proposta modificata ma non nella posizione comune*

3.2.2.1 La posizione comune non riprende l'emendamento 4 concernente i progetti transfrontalieri con i paesi candidati (che potrebbero beneficiare del massimale di aiuto) perché considera questa clausola nulla e non avvenuta a partire dal 1° maggio 2004, con l'ingresso nell'Unione della maggior parte di questi paesi.

3.2.2.2 La posizione comune non riprende l'emendamento 7 sull'aumento degli stanziamenti finanziari per l'applicazione del regolamento n. 2236/95.

3.3 Nuove disposizioni introdotte dal Consiglio

3.3.1. Facendo seguito alla proposta della Commissione (COM (2003) 561), il Consiglio ha introdotto la possibilità di finanziare i TEN sulla base di un impegno giuridico pluriennale (mentre gli impegni di bilancio restano annuali), in modo da dare ai promotori dei progetti la garanzia che essi riceveranno i fondi comunitari durante tutta la fase di attuazione.

4- CONCLUSIONE

La Commissione sostiene la posizione comune del Consiglio – nonostante alcuni cambiamenti introdotti rispetto alla sua ultima proposta - in quanto riflette largamente gli orientamenti della sua proposta modificata. Il principale cambiamento riguarda il massimale dell'aiuto. La posizione comune del Consiglio mantiene il tasso massimo del cofinanziamento al 20% mentre la Commissione aveva proposto di aumentarlo al 30 % (COM (2003) 561). Il tasso del 20% era comunque il tasso approvato dal Parlamento europeo in prima lettura.

5- DICHIARAZIONI

A. Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

Il Consiglio e la Commissione confermano che per il periodo 2000-2006 il presente regolamento non ha alcuna incidenza sull'importo totale dei fondi concessi per le TEN.

B. Dichiarazioni del Consiglio

1. Il Consiglio precisa che il presente regolamento lascia impregiudicato il prossimo negoziato sulle prospettive finanziarie.
2. Il Consiglio rileva che secondo le stime della Commissione il costo delle tratte transfrontaliere (eccetto le autostrade del mare) di cui all'articolo 1² per il periodo 2007-13 è di 15 miliardi di euro. Di conseguenza, se tutte le tratte transfrontaliere beneficiassero del tasso massimo del 20 %³, il costo di bilancio sarebbe di 430 milioni di euro⁴ all'anno.
3. Il Consiglio prende nota della seguente dichiarazione della Commissione:

“La presentazione al comitato finanziario TEN-T, da parte della Commissione, di una proposta di aiuto finanziario supplementare sarà accompagnata da:

 - a) un'analisi finanziaria eseguita dal promotore del progetto che dimostri che l'aiuto supplementare è indispensabile per l'attuazione del progetto;
 - b) una nuova valutazione del progetto eseguita dalla Commissione, in collaborazione con la BEI, secondo quanto previsto dal regolamento, per verificare tra l'altro la fattibilità economica del progetto, la sua redditività finanziaria e i suoi effetti socioeconomici diretti o indiretti, tenendo conto dell'aiuto finanziario supplementare proposto, nonché dell'analisi finanziaria presentata dal promotore.”

² Il riferimento preciso sarà indicato successivamente

³ La cifra precisa sarà indicata sulla base del tasso concordato

⁴ La cifra precisa sarà indicata sulla base del tasso concordato